
-2756116





Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 2,756

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 46

Dott. SALVATORE SALVAGO

- Presidente - Ud. 13/11/2015

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Rel. Consigliere - PU

Dott. PIETRO CAMPANILE

- Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Consigliere -

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 26230-2008 proposto da:

CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA S.P.A. (C.F./P.I. 02089911206), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso l'avvocato SALVATORE MACCARONE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO ALLEGRUCCI, STEFANO SPINELLI, giusta procura speciale per Notaio dott. FEDERICO STAME di BOLOGNA - Rep.n. 51655 22.10.2008;

- ricorrente -

contro

2015

1860

l

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

contro

ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE;

- intimato -

Nonché da:

S.G.F.A. - SOCIETA' GESTIONE FONDI PER
L'AGROALIMENTARE S.R.L., già ISMEA - ISTITUTO DI
SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, V

, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA S.P.A.

in persona del legale rapprese

che la rappresenta e difende unitamente

)

- Rep.n. 51655 22.10.2008;

- controricorrente al ricorso incidentale - contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI;

- intimato -

avverso la sentenza n. 4935/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/11/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2015 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato ;

, che si riporta;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato

ie si riporta;

udito, per il controricorrente e ricorrente
incidentale, l'Avvocato

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sette atti di citazione, notificati il 28 - 30/04/2001, la Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A. conveniva in giudizio il Ministero delle Politiche agricole e Forestali e, con quattro citazioni, anche la Sezione speciale istituita presso il Fondo interbancario di Garanzia, proponendo opposizione a varie ingiunzioni di pagamento, notificate dal Ministero ai sensi del R.D. 639 del 1910, relative alle rate di concorso statale, sugli interessi, ricevute, dopo l'inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa di Consorzi e delle Cooperative, beneficiari di mutui agrari, ai sensi della L. n. 194 del 1984

Chiedeva altresì in via riconvenzionale la condanna del Ministero al pagamento dei contributi statali non erogati. In via subordinata, di essere tenuta indenne dalla convenuta Sezione speciale.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, il Ministero chiedeva il rigetto delle opposizioni; la Sezione speciale aderiva alla domanda principale poponente, chiedendo il rigetto di quella subordinata.

Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 17/11/2003, rigettava le domande della Cassa di Risparmio.

Proponeva appello la Janca. Costituitosi il contraddittorio, il Ministero ne chiedeva il rigetto; l'ISMEA, gestore

del Fondo interbancario di garanzia, pure ne chiedeva il rigetto, ma limitatamente alla domanda di garanzia nei confronti del Fondo stesso.

Ricorre per cassazione la Cassa di Risparmio di Bologna.

Resistono, con controricorsi separati, il Ministero e la

Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare (cui l'ISMEA ha

trasferito le attività degli interventi gestiti, in base
all'art. 17 del Dlgs. N. 102 del 2004) che propone anche
ricorso incidentale condizionato.

Tutte le parti depositano memorie per l'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 6 L. n. 194 del 1994 e 20 L. n. 153 del 1975, da parte del giudice a quo, che aveva qualificato come mutui ordinari, i mutui agrari di miglioramento, previsti dalla predetta L. n. 194, ed escludeva una funzione di garanzia a favore della banca mutuante da parte della a mutuante de parte della a mutuante de parte della companio in cui era venuto meno il contributo statale, per il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa dei beneficiari.

Con il secondo, vizio di motivazione, con riferimento alla pronuncia di rigetto della domanda di garanzia avanzata, in subordine, nei confronti della predetta Sezione speciale; nonché, al riguardo, erronea qualificazione giuridica e

violazione dell'art. 20 legge 153 del 1975, nonché dell'art. 17, comma 5, Regolamento per il funzionamento della Sezione speciale del FIG (D.M. 58 del 1996).

Con il terzo, nullità del procedimento, violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa motivazione, là dove la Corte di merito non si era pronunciata sulla mancanza di valutazione, da parte del giudice di primo grado, in ordine alla specifica ratio dell'art. 9 L. n. 910 del 1966, sottostante ai mutui agrari di miglioramento, stipulati dalla Cassa di Risparmio stessa, con i beneficiari SNIPAA e CIMACO, ai sensi dell'art. 12 l. n. 423 del 1981.

Come chiarisce puntualmente il giudice a quo, oggetto della controversia in esame è l' interpretazione delle norme che disciplinano il contributo statale sugli interessi, relazione ai mutui concessi ex art. 9 L. 910 del 1966 a cooperative agricole o loro consorzi per la realizzazione di strutture per la raccolta, conservazione, lavorazione, vendita dei prodotti delle cooperative trasformazione e one attached concessi ex art. 6 L. 194 del a consorzi nazionali di cooperative agricole o di 1984 interesse nazionale per il loro consolidamento e sviluppo. Appare altresì pacifico che, con la sottoposizione delle beneficiarie dei cooperative mutui alla procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa, si era verificata l'estinzione anticipata dei mutui, per effetto degli artt. 55 e 201 L. fallimentare.

Giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte (per tutte, Cass. N. 26308 del 2008; n. 9736 del 2013) precisa che il beneficiario del contributo pubblico nel pagamento degli interessi, previsto dall' art. 6 L. n. 194 del 1984, identificato nella cooperativa o nel consorzio cooperative mutuatari, e non nel'istituto di credito mutuante ; dunque, ove sia intervenuta una procedura concorsuale di insolvenza carico a dell'impresa beneficiaria, essendo il corso degli interessi sospeso dalla data del provvedimento giudiziale di ammissione alla procedura (fallimento liquidazione amministrativa), nessun titolo ha piu' l'istituto credito richiedere l'erogazione per nei confronti dell'amministrazione dello Stato, né potrebbe rilevare, al riguardo, la qualificazione del contratto come mutuo di scopo: essa viene in considerazione soltanto ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico (il mutuatario che riceve le dall'istituto erogante, è tenuto somme vincolarle al perseguimento dello scopo per il quale è stato concesso il contributo) , ma, certamente, relativamente al regime degli interessi stabiliti contratto di mutuo ed al contributo che su tali interessi è tenuto a versare lo Stato.

Un contributo sugli interessi, dovuti dal mutuatario, appare dunque privo di causa ove questi, in dipendenza della procedura concorsuale cui è sottoposto, desonerato dal corrispondere qualsiasi interesse.

Né si potrebbe parlare di omessa pronuncia, con riferimento al terzo motivo di ricorso, poiché, necessariamente, anche per i mutui agrari agevolati di cui all'art. 12 L. 423 del 1981, con riferimento all'art. 9 L. 910 del 1966, pur trattandosi di tipologia differente, i rapporti tra Stato, istituto bancario e beneficiari, non potrebbero sottrarsi allo schema finora increaso.

Quanto alla garanzia fideiussoria, del Fondo interbancario, va considerato che essa, da un lato, appare necessariamente di non suscettibile ulteriori ampliamenti, dall'altro, costituisce un'obbligazione accessoria debitore sussidiaria rispetto quella assunta dal а principale e non dà luogo all'automatica sostituzione dell'obbligazione di quest'ultimo (al riguardo Cass. N. 19689 del 2009). E' evidente del resto - e lo chiarisce, seppur sinteticamente, il giudice a quo - che ai sensi degli artt. 54 e 55, come richiamati dall'art. 201 L. fallimentare, il debito del mutuatario, avendo ad oggetto la restituzione del capitale ricevuto in prestito, è da considerarsi scaduto alla data della messa in liquidazione coatta, e da tale data al regime convenzionale degli

interessi è sostituito quello dettato dalla stessa L. fallimentare: viene dunque meno, con l'obbligo del pagamento degli interessi da parte dello Stato, la garanzia fideiussoria a favore della Banca mutuante.

Vanno dunque rigettati, in quanto infondati, i motivi del ricorso principale, e conclusivamente il ricorso stesso.

Rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato, relativo alla garanzia fideiussoria del Fondo interbancario. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, a favore di ciascuna parte costituita, in €. 10.200,00 comprensive di € 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Roma, 13/11/2015

Il Consigliere astensore

l Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLER!A

1 1 FEB 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Andias SANCHI